

REGOLAMENTO (CE) N. 1399/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, l'importo dell'aiuto alla coltura di alcune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, è stato instaurato, a decorrere dalla campagna 1990/1991, un nuovo regime d'aiuto alla coltura specializzata di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel; che tale regime ha sostituito gradualmente il regime vigente d'aiuto alla produzione stabilito all'articolo 6 bis;

considerando che, in virtù dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma del suddetto regolamento, occorre fissare l'aiuto comunitario per ettaro al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che è opportuno che tale differenziazione sia basata su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna varietà nella resa media complessiva; che nel caso delle sultanine occorre prevedere inoltre una differenziazione tra le superfici colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni e le altre superfici;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un valore minimo differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vitigni per combattere la «Phylloxera» secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2614/95⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1996/1997 l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato a 2 785 ECU per ettaro di superficie specializzata sulla quale è stata effettuata la raccolta.

All'aiuto si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuna varietà.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:

- 1 500 kg di uve secche sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,
- 2 500 kg di uve secche per le altre sultanine,
- 1 500 kg di uve secche di Corinto,
- 400 kg di uve secche della varietà Moscatel,

non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 10. 11. 1995, pag. 7.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'aiuto per ettaro da erogare ai produttori che procedono al reimpianto dei vigneti per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dal programma operativo contro detta malattia è fissato a 3 917 ECU/ha. Gli Stati membri interessati adot-

tano le misure amministrative necessarie per la concessione dell'aiuto in causa.

In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Coefficienti applicabili alle varietà di uve secche

Varietà	Coefficiente
Sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni	0,8916
Altre sultanine	1,1888
Uve secche di Corinto	1,1142
Moscatel	0,3168